

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO - ALBENGA

[telefono: 010 2777800 // fax: 010 2777812 // mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it]

ORDINANZA n. 17/2017

Il Tenente di Vascello Erik MORZENTI, Capo del Circondario marittimo di Loano - Albenga,

VISTA: la Concessione demaniale marittima Rep. 3816/2006 del Comune di Loano, rilasciata alla

Società "Marina di Loano S.p.A." allo scopo di mantenere aree a terra, specchi acquei, pontili galleggianti ed altre strutture destinate all'ormeggio di unità da diporto e relativi servizi

nell'ambito portuale di Loano;

VISTO: il verbale di collaudo redatto dalla Commissione di vigilanza e collaudo di cui all'art. 8, 2°

comma, del D.Lgs 02/12/1997, n. 509;

VISTE: la propria Ordinanza 93/2016: 05/93 in data 05/08/2016;

VISTA: l'Ordinanza per la gestione dell'approdo turistico emanata dal Comune di Loano;

VISTA: la propria ordinanza numero 115/2016 che approva il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti

prodotti da navi e residui del carico";

VISTO: l'esito delle riunioni tecniche e dei sopralluoghi svolti congiuntamente a rappresentanti della

Società "Marina di Loano S.p.A.";

VISTO: il verbale di primo collaudo, ex art. 48 del Reg. Cod. Nav., dell'impianto di distribuzione

carburante ubicato nel Porto di Loano, in concessione demaniale marittima alla Società

Marina di Loano S.p.a., redatto dalla Capitaneria di Porto di Savona in data 13.12.2011;

VISTO: il verbale della Commissione Comunale di Collaudo Impianti di Distribuzione Carburanti, ex

art. 81 della L.R. 01/2007, prot. n. 31897 in data 07.12.2011 del Comune di Loano;

VISTE: le Circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nº 47/5172755 in data 05/08/1996, nº

7792 in data 31/07/2007 e n° 855 in data 23/09/2009, in tema di unità da diporto in transito;

VISTI: il D.P.R. 02.12.1997 nº 509 (Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione

di strutture per la nautica da diporto), il D.M. 14/04/1998 (Requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture per la nautica da diporto), e le "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di

porti turistici" (a cura dell'AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n°509/97 e

dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14/04/1998;

VISTI: l'art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 e la Legge 16.03.2001 n° 88, in tema di

conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

VISTI: la Legge 25.08.1991 n° 284, la Legge 29/03/2001 n° 135 ed il D.P.C.M. 13/09/2002, nonché

la nota nº 169LP del 04/12/2001 dell'U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel

settore nautico-turistico:

VISTI:

la Legge 11.02.1971 n° 50 (Norme sulla navigazione da diporto), la Legge 27.12.1977 n° 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare), il D.Lgs. 18.07.2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) ed il D.M. 29.07.2008 n° 146 (Regolamento di attuazione del Codice per la nautica da diporto);

VISTI:

l'art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento, e le Circolari n° 520951 del 24.02.1995 e n° 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; n° 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato; n° 82/4216 del 04.02.1993, n° 82/31052 del 02.07.1996, n° 82/013306 del 24.02.2000, n° 82/072656 del 13.11.2000, n° 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, tutte in tema di circolazione stradale in ambito portuale;

VISTO: l'art. 14 della Legge 28.01.1994 n° 84 (Legislazione in materia portuale);

VISTI: la Legge 13.05.1940 n° 690 (Servizio antincendio nei porti), le Circolari n° DEM2B/1781 del

21.09.2000 (Movimentazione prodotti petroliferi) e nº DEM3/1823 del 19.07.2002 (Disciplina

attività di bunkeraggio nei porti) del Ministero infrastrutture e trasporti;

VISTI: il Codice della Navigazione, approvato con R.D. n° 327 in data 30.03.1942, ed il relativo

Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. nº 328 in data 15.02.1952;

RITENUTO: necessario rivedere ed armonizzare il Regolamento di Sicurezza del Porto di Loano alla luce

delle modifiche dell'Ordinanza per la gestione dell'approdo turistico emanata dal Comune di Loano al fine di disciplinare con un apposito provvedimento i temi della sicurezza della navigazione e portuale, della tutela della pubblica incolumità, della salvaguardia

dell'ambiente e degli interessi connessi, della polizia dell'ambito portuale,

ORDINA:

ART. 1: è approvato l'allegato "REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI LOANO".

- ART. 2: con l'entrata in vigore del presente provvedimento la propria Ordinanza n. 93/2016 in data: 05/08/2016 e l'annesso Regolamento sono abrogati..
- ART. 3: i contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dei pertinenti articoli del Codice della Navigazione, del D.lgs. n.171/2005 [Codice della nautica da diporto] e del D.lgs. n. 4/2012 e successive modifiche o integrazioni, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.
- ART. 4: è fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:
 - pubblicazione all'Albo di questo Ufficio;
 - inserimento sul sito web http://www.guardiacostiera.gov.it/loano;
 - trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate;

- divulgazione ai mezzi d'informazione.

Loano, 22/03/2017

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO TENENTE DI VASCELLO [CP] Erik MORZENTI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32, co. 1, L.69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga in data22/03/2017
Prot. n



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO-ALBENGA

Regolamento di sicurezza del porto di Loano

Sommario

Articolo 1 (ambito di applicazione e definizioni)
Articolo 2 (redazione e approvazione del piano ormeggi ed utilizzazione delle banchine)
Articolo 3 (disciplina degli ormeggi destinati alle unità in transito)
Articolo 4 (entrata e uscita dal porto)
Articolo 5 (sicurezza nella condotta della navigazione)
Articolo 6 (obblighi di rapportazione)
Articolo 7 (sicurezza delle unità ormeggiate in porto)
Articolo 8 (divieti)
Articolo 9 (obblighi del Soggetto gestore/concessionario)
4Articolo 10 (alaggio e varo delle unità)
Articolo 11 (tipologia dei lavori consentiti negli ambiti portuali)
Articolo 12 (uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di fonti termiche - autorizzazione)
Articolo 13 (disciplina e misure antincendio in ambito portuale)
Articolo 14 (rifornimento di carburanti)
Articolo 15 (piano antinquinamento portuale)
Articolo 16 (piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico)
Articolo 17 (disposizioni finali)
ALLEGATO 1
ΔΙΙΕΘΑΤΟ 2

Articolo 1 (ambito di applicazione e definizioni)

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al Porto di Loano, attualmente in concessione a "Marina di Loano S.p.A." con sede legale in Milano, via Senigallia 18/2 e sede operativa a Loano (SV), banchina porto.

Le presenti norme disciplinano, per i soli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima, l'utilizzo per finalità tecnico/nautiche dell'area portuale oggetto di verifica da parte della Commissione di Vigilanza e

Collaudo istituita ex art. 8, comma 2, D.P.R. 509/97 per gli aspetti demaniali marittimi, come evidenziate nella planimetria (allegato 1), da ritenersi parte integrante del presente regolamento.

Deroghe alle norme del presente Regolamento possono essere autorizzate dall'Autorità Marittima per motivate esigenze e con specifiche prescrizioni, acquisiti eventuali pareri ritenuti necessari.

Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni, riportate graficamente sullo schema grafico del porto allegato:

- a) **PORTO DI LOANO**: zona demaniale marittima soggetta a concessione demaniale marittima rep. N. 3816 in data 29.12.2006 del Comune di Loano, attualmente rilasciata alla "Marina di Loano spa";
- SOGGETTO GESTORE: persona giuridica che assume la gestione del porto con i relativi oneri e ne percepisce i ricavi; il Soggetto gestore può coincidere con il Concessionario o essere soggetto da esso delegato;
- c) **CONCESSIONARIO**: soggetto autorizzato all'occupazione degli spazi demaniali su cui insiste il porto;
- d) **BANCHINA**: opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità navali;
- e) **PONTILE**: struttura galleggiante interna al porto, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità navali;
- f) **MOLO DI SOPRAFLUTTO**: struttura fissa del porto che delimita a SW il bacino portuale; composta di una massicciata esterna e dalla soprastante passeggiata denominata "Molo di Francheville" nella cui parte interna sono ricavati posti di ormeggio denominati "Banchina G", in testata è presente il fanale laterale rosso indicante l'*imboccatura del porto*;
 - g) MOLO DI SOTTOFLUTTO: struttura fissa portuale che separa il bacino portuale dall'avamporto, è composta da una massicciata e da una banchina; nella sua estremità è presente il molo di bunkeraggio, all'estremità è presente un fanale laterale verde; nella parte centrale del molo di sottoflutto, perpendicolarmente ad esso, sono presenti i pontili costituenti la nuova "AREA SUPER-YACHT";
- h) **MOLO ESTERNO DI LEVANTE**: struttura fissa che delimita a NE il porto di Loano, composta da una massicciata semisommersa intervallata da piloni in cemento armato emersi. In testata è presente il fanale laterale verde indicante l'*imboccatura del porto*;
- i) MOLO CENTRALE: struttura fissa del porto che divide il bacino portuale in due aree;
- j) **MOLO GRANDI NAVI**: struttura fissa portuale ubicata in testata al *molo centrale*, perpendicolarmente ad esso, e destinato principalmente all'ormeggio di navi da diporto o commerciali;
- k) **BANCHINA DI RIVA**: banchina ricadente all'interno del bacino portuale, coincidente con la linea di costa, compresa tra lo scalo di alaggio e il piazzale di parcheggio principale;
- CANTIERE NAVALE: Area del porto di Loano destinata ad attività cantieristica e gestita pro tempore dalla società "Amico Loano Srl"
- m) **BANCHINA PESCATORI**: banchina ubicata nella zona di levante del bacino portuale e destinata principalmente all'ormeggio delle unità destinate alla pesca professionale;

- n) **MOLO DI BUNKERAGGIO**: struttura portuale ubicata in testata al *molo di sottoflutto* provvista di impianto per la distribuzione di carburanti alle unità navali;
- o) **BACINO PORTUALE**: area del porto di Loano destinata all'ormeggio di unità navali e delimitata dal *molo di sottoflutto* e dal *molo di sopraflutto*, esclusa la parte terminale costituita da sola massicciata e priva di banchina;
- p) **IMBOCCATURA DEL PORTO**: sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto ricompreso fra l'estremità del *molo di Sopraflutto* ed il *molo esterno di Levante*;
- q) **AVAMPORTO**: specchio acqueo ricadente all'interno del *porto di Loano*, tuttavia al di fuori del *bacino portuale*; esso è compreso, verso riva, tra il *molo di sottoflutto* e il *molo esterno di levante*, verso mare è delimitato dalla congiungente tra il fanale laterale verde che indica l'imboccatura del porto e il fanale laterale verde posizionato all'estremità del *molo di sottoflutto*;
- r) **CANALE DI ACCESSO**: specchio acqueo compreso fra l'avamporto e la parte terminale, priva di banchina, del *molo di sopraflutto*; tale specchio acqueo deve essere percorso da tutte le unità intenzionate ad entrare od uscire dal bacino portuale; esso è, altresì, utilizzato dai piccoli natanti a vela che partono e approdano dalla spiaggia in concessione al Circolo nautico di Loano, collocata all'interno dell'avamporto.
- s) **UNITÀ DA PESCA**: unità navale iscritta nei RNMG e dotata di licenza all'esercizio di pesca professionale;
- t) **POSTO BARCA**: porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina o ad un pontile destinata all'ormeggio di un'unità navale;
- u) **SISTEMI DI ORMEGGIO**: dispositivi che consentono l'ormeggio di unità navali alle banchine ed ai pontili (quali, ad esempio, bitte, anelli, corpi morti, catenarie, cavi e finger);
- v) **RIFIUTO**: ogni bene od oggetto di cui il possessore intenda disfarsi.





Articolo 2 (redazione e approvazione del piano ormeggi ed utilizzazione delle banchine)

Il Soggetto gestore è tenuto a redigere un dettagliato "piano degli ormeggi" del porto che deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie:

- a) posti barca disponibili contraddistinti da sigle e/o numeri identificativi;
- dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle unità navali per ciascun posto o categoria di posti;
- c) posti barca riservati al transito delle unità navali;
- d) posti barca assegnati all'Autorità Marittima o altre Autorità dello Stato;
- e) posti barca assegnati alla pesca professionale;
- f) posti barca assegnati secondo criteri privilegiati definiti dal Comune di Loano in favore del ceto residente;
- g) posti barca assegnati ad imbarcazioni da lavoro operanti nel porto;
- h) posto di ormeggio destinati allo sbarco di eventuali feriti da bordo.

Le dimensioni di cui alla precedente lettera b) devono essere espresse secondo i seguenti criteri tassativi:

- <u>lunghezza</u>: misura lineare della distanza longitudinale dell'unità comprensiva di eventuali bompressi, delfiniere, sporgenze, motori fuoribordo, ecc;
- <u>larghezza</u>: misura lineare del punto di massima sporgenza trasversale dell'unità, comprese eventuali sporgenze o pinne stabilizzatrici, ecc;
- <u>pescaggio</u>: misura lineare della colonna d'acqua libera in presenza della più bassa bassa marea; essa deve essere sussistente sia presso il posto di ormeggio che in tutti gli specchi acquei necessari per raggiungere l'ormeggio.

Il piano ormeggi deve essere redatto in piena rispondenza con le norme applicabili e i titoli amministrativi pertinenti, quali: titolo di concessione demaniale marittima, autorizzazioni urbanistiche e del paesaggio, collaudi statici e dinamici delle opere, dei sistemi di ritenuta e degli impianti, collaudo amministrativo dei beni, specifiche certificazioni sugli impianti rilasciate da pubbliche Autorità (es. impianto antincendio) e tenuto conto, per quanto tecnicamente possibile, delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici di cui all'allegato 1 - punto 1 - 3° capoverso e all'allegato 2 - punto 1 - 3° capoverso del Decreto Interministeriale del 14/04/1998 "Approvazione di requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto".

Il "piano degli ormeggi" ed ogni sua variazione viene sottoposta all'approvazione obbligatoria e vincolante dell'Autorità marittima, limitatamente ai profili connessi alla sicurezza della navigazione.

Ogni singolo posto di ormeggio deve essere occupato da unità compatibili con i parametri dimensionali cui il posto è destinato.

Deroghe al precedente comma, esclusivamente limitate alle banchine fisse presenti lungo l'estensione della banchina di riva, del molo di sopraflutto e del molo grandi navi (banchine "E" e "D"), possono essere

autorizzate dall'Autorità marittima. La forma con cui viene conferita la deroga viene stabilita dall'Autorità marittima sulla base della rilevanza della stessa. Nella richiesta di deroga il Soggetto gestore deve indicare le precauzioni tecniche da adottarsi per garantire la sicurezza degli accosti.

Il rispetto delle limitazioni all'uso di ogni singolo ormeggio è assicurato dal *Soggetto gestore* che, a tal riguardo, è tenuto ad approntare un idoneo dispositivo di vigilanza. In caso di emergenza, che deve essere rapportata senza ritardo all'Autorità Marittima, il *Soggetto gestore* può derogare ai limiti di cui sopra, in via temporanea, disponendo l'adozione di ogni misura suppletiva necessaria a salvaguardare la piena sicurezza degli accosti.

Il Soggetto gestore è tenuto a riservare idonei posti d'ormeggio destinati:

- alle unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle unità eventualmente impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento;
- alle unità navali in difficoltà e che richiedano rifugio, in caso di avverse condizioni meteo marine o altri motivi di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità.

Deve essere individuata una specifica zona di ormeggio che consenta lo svolgimento in modo celere delle operazioni di sbarco di feriti, con particolare riferimento al rapporto tra l'altezza del bordo libero dell'unità e l'altezza della banchina; tale spazio deve essere prossimo ad un'area carrabile raggiungibile da autoambulanza. Salvo diversa richiesta del *Soggetto gestore*, tali aree sono:

- il molo di bunkeraggio [per le unità di rilevanti dimensioni: navi e imbarcazioni superiori a 18 metri];
- il pontile galleggiante collocato al centro della *banchina di riva* [per le unità di dimensioni contenute: natanti e imbarcazioni inferiori ai 18 metri];
- la banchina antistante l'Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Articolo 3 (disciplina degli ormeggi destinati alle unità in transito)

Il soggetto gestore garantirà la destinazione di almeno una frazione del 10% totale dei posti barca alle unità "in transito".

Il soggetto gestore annoterà, in un registro cronologico, le richieste ormeggio in "transito" appena esse verranno ricevute. Tale registro sarà sempre disponibile per la consultazione da parte dell'Autorità marittima.

La durata massima della sosta per le unità in transito è:

- a) senza limiti nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio;
- b) 10 giorni nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

Nel caso b), qualora alla data di scadenza del periodo di 10 giorni, i posti destinati al "transito", per singola categoria di unità, **non** siano saturati per una quota **superiore al 70%**, da pari domande, il Soggetto gestore, in sede di rinnovo, potrà procrastinare l'affidamento del posto in transito.

In caso di **nuove richieste** di transito, per singola categoria di unità, che portino al **superamento della soglia del 70%**, il Soggetto gestore:

1. Concederà il posto barca comunicandolo all'Autorità Marittima.

In caso di rinnovi di posti barca in transito, con la soglia del 70% dei posti barca già superata:

- 1. Alla scadenza dei dieci giorni il Soggetto Gestore rinnoverà il transito dandone immediata comunicazione all'Autorità Marittima:
- 2. qualora le domande di rinnovo non possano essere soddisfatte per mancanza di posti barca in transito, per singola categoria di unità, i posti barca andranno progressivamente liberati in ordine cronologico di arrivo.

Tali determinazioni saranno tempestivamente comunicate all'Autorità marittima.

Ogni rigetto di istanza per l'ormeggio al transito sarà comunicata entro 48 ore all'Autorità marittima.

Le tariffe per il servizio di ormeggio "in transito", determinate con apposito provvedimento dal Comune di Loano, saranno rese pubbliche mediante affissione in apposite bacheche all'interno dell'approdo, nonché pubblicate sul sito internet del Soggetto gestore..

Articolo 4 (entrata e uscita dal porto)

L'ingresso e l'uscita dal porto deve avvenire alla minima velocità di governo e secondo le normali regole per prevenire gli abbordi in mare¹. Nell'esecuzione delle manovre la velocità non deve mai essere superiore a 5 nodi SOG (*speed over ground*²). Tale velocità non può mai essere superata all'interno di tutto l'ambito portuale e, al suo esterno, nel tratto di mare ricadente all'interno del cerchio avente raggio 300 metri dal fanale laterale rosso. Le predette manovre, nei predetti specchi acquei, non possono essere effettuate con le vele ma esclusivamente a motore o remi.

Le unità in ingresso nel canale di accesso al porto devono presentarsi con rotte adeguate per consentire il loro avvistamento da parte delle unità in uscita. In particolare, considerata la conformazione del *molo di sopraflutto*, le unità in ingresso, provenienti dai quadranti sud e sud-ovest, devono effettuare l'ultima accostata prima dell'ingresso ad una distanza marcata, non inferiore a 300 metri, dal fanale rosso delle ostruzioni.

Eventuali unità dotate di sole vele, ospitate all'interno del bacino portuale, devono essere accompagnate, durante le manovre di ingresso e uscita, da idonei mezzi nautici del *Soggetto gestore*. Esse devono navigare riducendo al minimo i bordi ed evitando di intralciare la navigazione di altre unità.

Le unità dotate di sole vele, ospitate sulla spiaggia in concessione al Circolo nautico, collocata in avamporto, devono:

- comunicare l'inizio delle attività di ingresso/uscita, sul canale VHF 9, al Soggetto gestore;
- se impegnate in allenamenti, essere accompagnate, durante le manovre, da idonei mezzi nautici del Circolo nautico. Esse devono navigare riducendo al minimo i bordi ed evitando di intralciare la navigazione di altre unità;
- se impiegate dai singoli soci possono intraprendere la navigazione anche in solitaria, tuttavia garantendo sempre l'esecuzione del minor numero possibile di bordi;
- prima di uscire dall'*avamporto* e accedere nel *canale di ingresso uscita*, lasciare libera la rotta a qualsiasi unità in ingresso o uscita, indipendentemente dai sistemi di propulsione.

^{1 &}quot;Regolamento per prevenire gli abbordi in mare" ratificato con Legge n. 1085/1977.

² Velocità riferita allo spostamento rispetto al fondo marino; dato fornito dai più comuni sistemi di navigazione satellitare: cd. GPS.

Articolo 5 (sicurezza nella condotta della navigazione – sicurezza all'ormeggio)

Tutte le unità che navigano nel porto di Loano [bacino portuale, avamporto, imboccatura e canale di accesso] devono prestare la massima attenzione nell'esecuzione delle manovre, in considerazione della loro tipologia, dei limitati spazi di manovra e delle condizioni meteo, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il Comando di bordo, prima di effettuare l'ingresso in porto, qualora ritenuto rilevante sulla base della buona condotta marinaresca e sulla base del pescaggio della propria unità, deve richiedere al *Soggetto gestore* informazioni sulla profondità dei fondali. Il *Soggetto gestore* è tenuto a mantenere costantemente aggiornata la mappatura dello stato dei fondali, rapportata all'andamento delle quote del livello del mare in tempo reale, e a comunicarlo ai Soggetti indicati al capoverso precedente.

Articolo 6 (obblighi di rapportazione)

Ogni unità che non dispone di posto di ormeggio in porto, prima di ogni accesso al porto, deve comunicare le proprie intenzioni al *Soggetto gestore*.

Ogni unità pari o superiore a 24 metri *lft*, prima di ogni accesso/uscita dal porto, deve comunicare le proprie intenzioni al *Soggetto gestore*. Ogni unità inferiore a 24 metri *lft* deve comunque condurre la navigazione all'interno del porto prestando la massima attenzione ad ogni movimento di altre unità nel porto.

Ogni unità destinata ad accedere al cantiere navale o in partenza da esso, prima di ogni accesso/uscita dal porto, deve comunicare le proprie intenzioni al *Soggetto gestore*.

Il Soggetto gestore comunica i dati relativi alle navi ospitate in porto e ai loro movimenti all'Autorità marittima secondo la disciplina del presente regolamento e, comunque, perentoriamente su richiesta.

Ogni singolo comando di bordo cura la rapportazione navale con l'Autorità marittima secondo le pertinenti norme applicabili alla singola fattispecie.

Durante le manovre di uscita e ingresso in porto, tutte le unità dotate di apparato radio VHF, mantengono l'ascolto sui canali VHF 16 e 9.

Articolo 7 (sicurezza delle unità ormeggiate in porto)

Le unità nel porto di Loano possono essere ormeggiate ai pontili galleggianti o alle banchine sulla base dell'apposito piano ormeggi adottato dal *Soggetto gestore*. Non è consentito vincolare unità affiancate ad altre unità, compresi i cd. tender [ormeggio cd. "a pacchetto"].

Il Comandante o l'Armatore delle unità classificate "commerciali" o delle navi in genere devono garantire che l'unità sia dotata di equipaggio e garantire costantemente la presenza a bordo di personale addestrato e in numero sufficiente per affrontare le emergenze antincendio, antinquinamento e antifalla. Il Soggetto gestore deve possedere costantemente gli strumenti conoscitivi necessari per allertare tempestivamente h 24 il personale presente a bordo di unità commerciali e navi. Tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, all'Autorità marittima.

Prima di assentarsi dal porto gli utenti devono assicurarsi che i cavi di ormeggio siano in ottime condizioni e che l'unità sia convenientemente ormeggiata anche in considerazioni delle condizioni meteomarine.

Qualora il Soggetto Gestore noti un'unità in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, deve avvisare l'utente affinché venga ripristinato lo stato in sicurezza dell'unità. In caso di inerzia o urgenza il Soggetto Gestore può provvede agli interventi necessari a spese dell'utente e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, dandone comunicazione all'Autorità Marittima.

I cavi di ormeggio dovranno essere autoaffondanti e conformi alla tipologia, diametro minimo e comunque al carico di rottura comunicati dal Soggetto Gestore per ciascuna classe di ormeggio. Il Soggetto Gestore può imporre una specifica dotazione minima di cavi di ormeggio e sistemi di protezione laterale, fatta salva l'esclusiva responsabilità dell'utente per la sicurezza della propria unità all'ormeggio.

In nessun caso è consentito all'utente di impedire col proprio sistema di ormeggio, l'ingresso e l'uscita dall'ormeggio delle unità vicine.

È vietato bloccare gli ormeggi delle unità con catene, lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione anche in funzione di antifurto.

Le passerelle di imbarco non devono costituire pericolo o intralcio al passaggio su pontili e banchine e devono essere opportunamente vincolate all'unità sia in esercizio sia a riposo.

È vietato mantenere sporgenze di bordo.


Articolo 8 (divieti)

Per fini di sicurezza generale della navigazione e di integrità degli spazi portuali e dell'ambiente, in aggiunta alle previsioni contenute ai precedenti artt. 4, 5 e 6, in tutte le aree portuali, compreso l'interno della zona di mare delimitata dal cerchio avente raggio 300 metri e centro sul fanale laterale rosso, indicante le ostruzioni del porto, è vietato:

- a) l'ancoraggio e lo stazionamento senza propulsione;
- b) mantenere il radar in rotazione e, quindi, in emissione;
- c) l'effettuazione di allenamenti o gare sportive;
- d) le immersioni, ad esclusione dei sommozzatori/palombari iscritti negli appositi registri professionali;
- e) la pesca di qualunque genere;
- f) il rimorchio, salvo i casi espressamente autorizzati;
- g) la balneazione, ad esclusione della fascia di mare destinata allo stabilimento balneare presente in avamporto;
- h) l'accesso, la sosta ed il transito sulle massicciate delle scogliere di tutto l'ambito portuale;
- la navigazione a vela, il surfing, windsurfing e kite-surfing, ad eccezione delle piccole unità ospitate nella concessione demaniale del circolo velico, limitatamente alle manovre strettamente necessarie per uscire dal porto;
- j) rampinare in porto;
- ripescare oggetti caduti in mare (tale necessità dovrà essere comunicata al Soggetto Gestore che seguirà le procedure previste all'articolo 11);
- l'impiego di tutti i sistemi a pressione d'acqua utilizzabili per effettuare evoluzioni in aria (ad esempio il cd flyboard);
- m) La navigazione mediante natanti solitamente impiegati negli stabilimenti balneari per favorire la balneazione (es. jole, sandolini, pedalò, ecc)
- n) lo sci nautico e il paracadutismo ascensionale;
- o) l'esecuzione di lavorazioni sulle unità dalle quali derivi una perdita di materiali in mare o quanto disciplinato al successivo art. 11;
- p) l'esecuzione di carenaggi, in ragione dell'inevitabile dispersione di materiali in mare, con qualsiasi metodologia (ad esempio mediante operatore sub o "con sbandata");
- q) l'esecuzione di procedure di rifornimento di carburante a mezzo secchi o taniche; impiegare pompe, manuali o elettriche, per l'aspirazione di carburante dai serbatoi;
- r) l'esecuzione di lavorazioni sui motori fuoribordo che comportino lo smontaggio del piede;
- s) il mantenimento dei motori in funzione, sia quelli dedicati alla propulsione che quelli asserviti all'alimentazione elettrica dei servizi di bordo, oltre i tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle manovre di ingresso e uscita, ovvero riscaldamento e manutenzioni periodiche. Il "tempo tecnico

- necessario" non può superare, salvo specifica autorizzazione, 30 minuti; durante tali operazioni deve essere presente a bordo personale abilitato alla condotta dell'unità;
- t) l'abbandono o il rilascio di ogni bene, oggetto o sostanza in spazi diversi da quelli destinati al conferimento dei *rifiuti*;
- u) il deposito negli spazi portuali di ogni tipo di materiale;
- v) l'accensione di fuochi, fatta salva la previsione ex art. 80 del Codice della navigazione;
- w) l'impiego di solventi o detersivi, nel lavaggio delle barche o di arredi, non compatibili con le norme di tutela ambientale;
- x) l'impiego a bordo di unità e galleggianti, in acqua o a terra, di fiamma ossidrica, ossiacetilenica e/o saldatura elettrica senza la prescritta autorizzazione e/o nulla-osta dell'Autorità marittima;
- y) lasciare i cani, o altri animali domestici, in libertà. Essi, in ragione delle peculiarità dell'ambito portuale (pericolo caduta in mare, rumori improvvisi, problematiche igieniche), devono essere costantemente condotti al guinzaglio e devono essere rimossi gli eventuali escrementi liquidi e solidi rilasciati. In ragione di evidenti esigenze sanitarie, gli animali non possono essere condotti nei pressi dei banchi di prima vendita dei prodotti ittici assegnati ai pescatori professionali nella banchina pescatori;
- z) effettuare il sorvolo con droni, fatta salva specifica preventiva autorizzazione e comunicazione al Soggetto gestore e all'Autorità marittima.

Il *Soggetto gestore* deve riportare in appositi cartelli informativi i divieti sopra indicati e provvedere all'installazione di un adeguato numero di suddetti cartelli



Planimetria Allegata all'Ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga

Articolo 9 (obblighi del Soggetto gestore/concessionario)

Ferme restando le obbligazioni conferite dal titolo di concessione demaniale ed in accordo con esse, il *Soggetto gestore* deve:

- a) garantire la pulizia delle banchine, dei pontili ed in genere degli ambiti portuali, compresi gli specchi acquei;
- b) garantire la gestione del servizio antincendio ed antinquinamento;
- c) garantire il servizio di ormeggio, da fornire su richiesta all'utenza e, comunque, sempre prontamente impiegabile per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
- d) garantire i servizi idrici, elettrici, igienici e la loro manutenzione;
- e) garantire l'illuminazione del porto;
- f) garantire la funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- g) assicurare la predisposizione ed il mantenimento di opportuna segnaletica stradale al fine di informare l'utenza relativamente ai divieti/prescrizioni imposti dal presente Regolamento;
- h) assicurare l'assistenza radiotelefonica alle unità che intendano scalare nel porto;
- i) assicurare la predisposizione di un "piano di emergenza" che contenga l'indicazione delle risorse umane e materiali e delle procedure individuate per fronteggiare prontamente le situazioni di emergenza in porto in tema di antincendio, antinquinamento e antifalla;
- j) curare che il personale impiegato nella gestione del porto, al fine di rendersi individuabile a terzi, sia munito di apposito "tesserino" identificativo e di un abbigliamento uniforme e riconoscibile (es. capi riportanti la dicitura: "Marina di Loano");
- curare la predisposizione di appositi stampati informativi multilingua, da consegnare ai Comandanti/conduttori delle unità stazionanti nel porto, per favorire la conoscibilità del presente Regolamento;
- m) informare l'Autorità Marittima in merito all'eventuale presenza di unità in stato di abbandono e/o comunque potenzialmente idonee a causare pericolo nell'area portuale che, pur non costituendo rifiuto, possano costituire rischio o intralcio alla sicurezza della navigazione nel porto, fornendo il necessario ausilio per l'eventuale rimozione delle stesse;
- n) curare dettagliatamente la registrazione in tempo reale, nonché l'archiviazione storica, di tutte le unità presenti in porto. Tra le informazioni da acquisire e conservare ricadono: il nome, il tipo, la bandiera, il numero ed il porto di iscrizione, l'eventuale numero IMO, le dimensioni, il numero del posto di ormeggio assegnato, il nominativo e recapito telefonico del proprietario o suo rappresentate. Le predette informazioni sono rese accessibili all'Autorità marittima e ad ogni altra Autorità dello Stato che abbia bisogno di conoscerle per la tutela degli interessi dello Stato costiero; per le unità commerciali e le navi il Soggetto gestore deve registrare data e ora di ogni movimento delle unità.
- o) verificare la sussistenza della copertura assicurativa di tutte le unità ormeggiate in porto; segregare, in aree dedicate e non interessate dalla vicinanza di altre unità, le eventuali unità in stato di abbandono e prive di copertura assicurativa;
- p) armare ed equipaggiare un congruo numero di unità a motore idonee per lo svolgimento delle attività discendenti dalla gestione del porto. Le unità devono essere riconoscibili per mezzo di logo riportante la scritta "Marina di Loano"; ogni unità destinata agli scopi predetti, in aggiunta alle dotazioni previste

- per legge, deve essere dotata di VHF (anche portatile); il personale imbarcato deve vestire un giubbotto individuale di salvataggio;
- q) assicurare senza soluzione di continuità, in relazione alla situazione e alla tipologia delle unità ormeggiate in porto, dei movimenti previsti e delle condizioni meteo previste e in atto, la sussistenza di un adeguato servizio di guardiania e assistenza all'ormeggio. L'Autorità marittima si riserva di richiedere l'incremento del dispositivo predetto al verificarsi di condizioni particolari.

Articolo 10 (alaggio e varo delle unità)

All'interno del porto di Loano le operazioni di alaggio e varo delle unità possono avvenire esclusivamente presso le seguenti aree:

a) Cantiere Navale

La disciplina dell'esecuzione delle operazioni da parte del cantiere, di alaggio e varo da/per i propri piazzali, è totalmente demandata al *Soggetto gestore* del Cantiere. In tutte le aree occupate dal cantiere è vietato l'accesso a persone e autoveicoli non espressamente autorizzati dal *Soggetto gestore*.

Il Cantiere è responsabile della prevenzione, contenimento e rimozione di ogni agente inquinante eventualmente generato durante le operazioni di alaggio e varo.

b) Banchina pescatori mediante gru a bandiera;

Durante l'esecuzione delle manovre di alaggio e varo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni da parte del soggetto che assume la manovra della gru:

- 1) le operazioni, salvo situazioni di emergenza da comunicarsi all'Autorità marittima, devono essere effettuate in ore diurne e con condizioni meteo ottimali, specie in ordine all'intensità del vento;
- 2) nulla, persone o cose –ad esclusione del mezzo su cui verrà adagiato lo scafo o il materiale alato/varato-, devono essere presenti all'interno del cerchio di sicurezza in cui opera la gru; il cerchio di sicurezza, di metri 10 di raggio, deve essere disegnato con colore giallo sul pavimento del piazzale; l'adiacente scalo di alaggio non deve essere in corso di utilizzo da parte di terzi;
- 3) il soggetto che assume la manovra della gru deve verificare, prima di iniziare le operazioni, il corretto stato di efficienza della stessa;
- 4) durante le operazioni con la gru a bandiera deve essere interdetto l'utilizzo dell'adiacente scalo di alaggio;
- 5) durante le operazioni, in prossimità dell'area di manovra della gru devono essere esposti cartelli che segnalino la pericolosità ai soggetti in transito;
- 6) non possono essere alate/varate unità con persone presenti a bordo;
- 7) durante l'utilizzo della gru devono essere attivi il dispositivo acustico ed il lampeggiante;
- 8) durante l'utilizzo della gru, in aggiunta al soggetto che assume la sua manovra, deve essere presente una persona dedicata a garantire l'interdizione dell'area. In alternativa l'area, una volta verificata sgombra da persone e/o cose, deve essere delimitata con transenne lungo tutto il perimetro lato terra;
- 9) i soggetti autorizzati all'impiego della gru devono essere designati dalla Società Marina di Loano e devono operare secondo un apposito piano di sicurezza da essa redatto; dei predetti soggetti autorizzati deve essere realizzato un registro con i seguenti dati:
 - a. generalità dell'operatore;
 - b. ente/società/organizzazione di appartenenza dell'operatore;
 - c. responsabile dell'indottrinamento;
 - d. data di indottrinamento;

- e. data di presa visione del presente provvedimento;
- f. firma dell'operatore;
- g. firma del responsabile dell'indottrinamento.

Durante l'utilizzo della gru a bandiera, segnalato con i dispositivi acustico/luminosi, i soggetti terzi devono:

- 1) per le unità in navigazione nei pressi dell'area, transitare ad una distanza superiore a 20 metri dal mezzo di sollevamento;
- 2) mantenersi a distanza dall'area di operatività della gru a terra.

c) Banchina di riva mediante lo scivolo in muratura [utilizzo aperto al pubblico]

Lo scivolo di alaggio/varo presente presso la banchina di riva è destinato al libero utilizzo per le operazioni di alaggio/varo delle unità navali. Nell'area destinata alla movimentazione delle unità navali è vietata la sosta di veicoli, la posa di ogni materiale e l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione navale.

L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo per volta che deve occupare l'area per il solo tempo strettamente necessario all'operazione. I veicoli in attesa devono mantenersi ad idonea distanza di sicurezza e posizionarsi in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo per le operazioni in corso e per la circolazione stradale portuale.

Tali divieti devono essere opportunamente segnalati mediante apposita cartellonistica da parte del Soggetto gestore.

Coloro che utilizzano lo scalo di alaggio e varo, una volta terminate le operazioni, devono immediatamente procedere ad allontanare dall'area gli eventuali veicoli ed attrezzature utilizzati per le operazioni (carrelli, invasature, ecc.) ed, in caso di alaggio, la stessa unità.

L'utilizzo dello scivolo rientra nella piena responsabilità dell'utente il quale è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurarne un sicuro uso, valutando con la massima diligenza ogni rischio direttamente o di riflesso connesso con l'operazione.

Al termine delle operazioni di varo l'unità deve allontanarsi dalla banchina e non sostarvi oltre ai tempi strettamente connessi con l'operazione, comunque mai superiori a 20 minuti.

Articolo 11 (tipologia dei lavori consentiti negli ambiti portuali)

Nel porto di Loano è consentita alle unità all'ormeggio l'esecuzione di lavori considerati di scarsa rilevanza che non comportino alcuna dispersione di materiali nell'ambiente circostante. Non può essere considerato di scarsa rilevanza ogni intervento che:

- apporta modifiche all'opera viva sia internamente che esternamente;
- carteggiare, verniciare, lucidare;
- effettua abrasioni o intagli, mediante apparati elettro meccanici, a tutte le parti esterne dell'unità, in ragione della conseguente dispersione di materiali in mare;
- apporta modifiche all'apparato motore [sia asservito alla propulsione che alla generazione di energia elettrica];
- apporta modifiche agli apparati di governo [timone, eliche di manovra, ecc];
- apporta modifica agli apparati che favoriscono il mantenimento di assetti variabili in navigazione [pinne stabilizzatrici, flap, ecc];
- impiega apparati rumorosi o produce rumori idonei a disturbare le unità adiacenti;
- interessa ogni apprestamento dedicato all'immissione/espulsione di acqua di mare attraverso lo scafo;
- apporta modifiche all'impianto elettrico, salvo i casi in cui sia possibile riattivare l'alimentazione generale dell'unità al termine di ogni giornata lavorativa o di parte della lavorazione; deve essere sempre garantita la possibilità di attivare il motore e di impiegare gli organi di propulsione e di governo;

Per essere ritenuti di scarsa rilevanza i lavori devono rispondere, inoltre, ai seguenti requisiti:

- a) non essere idonei a inficiare la sicurezza dell'unità:
- b) non comportare l'incapacità dell'unità di muoversi autonomamente;
- c) non comportare disagi alle unità adiacenti;
- d) essere eseguiti in zone dell'unità sgombre da materiali infiammabili o combustibili (residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc.) di qualsiasi natura e/o loro contenitori;
- e) non essere eseguiti in locali chiusi o in aree adiacenti a locali, depositi, cale e magazzini, che contengano o abbiano contenuto materiali infiammabili o combustibili, residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc. di qualsiasi natura e/o loro contenitori, se non degassificati come da idonea certificazione.

SOMMOZZATORI

Comunicazioni

I sommozzatori, regolarmente iscritti, che intendono effettuare immersioni in porto per lavorazioni di manutenzione **ordinaria**, devono presentare apposita comunicazione scritta (cartacea, via fax, PEC o email) all'Ufficio Circondariale Marittimo ed al *Soggetto Gestore* almeno 24 ore prima dell'immersione, nei giorni ed orari di apertura degli uffici. In caso le 24 ore non coincidano con un giorno di apertura degli

uffici, il preavviso viene aumentato sino al primo giorno di apertura. Qualora necessario effettuare immersioni che non consentano, per motivi di forza maggiore, il rispetto di tale preavviso, ne dovrà esser data pronta comunicazione via VHF o via telefono alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo ed al *Soggetto Gestore*.

Tale comunicazione deve contenere:

- 1) Tipologia dei lavori da effettuare;
- 2) Luogo, data e durata dei lavori;
- 3) nome degli OTS e dello Stand/by indicando a favore di ciascuno di essi il numero di iscrizione al locale registro dei Sommozzatori, ovvero allegando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di sommozzatori rilasciata dall'ufficio di iscrizione del sommozzatore ed allegando copia dei relativi libretti di ricognizione.
- 4) copia del certificato assicurativo di cui alle seguenti prescrizioni (punto 7);

I lavori di manutenzione **straordinaria** sono sottratti alla semplificazione di comunicazione di cui sopra e dovranno essere appositamente autorizzati di volta in volta.

Prescrizioni

Ai soli fini di polizia marittima i sommozzatori che intendono effettuare lavori subacquei di manutenzione **ordinaria** presso il Porto di Loano, ivi compresa la pulizia delle carene e degli apparati propulsori, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Gli operatori subacquei nello svolgimento delle loro attività devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. nº 81/2008 riguardanti la tutela dei lavoratori; il datore di lavoro valuta il tipo di utilizzo delle attrezzature di sicurezza ai sensi della vigente normativa, secondo la valutazione dei rischi che effettuerà prima di ogni intervento subacqueo;
- 2. Deve essere impresa legalmente costituita per la specifica attività o se straniere internazionalmente riconosciuta addetta a tali lavori;
- 3. Il personale O.T.S. deve essere regolarmente iscritto presso i registri tenuti dalle Capitanerie di Porto ai sensi e per gli effetti dei DD.MM. 13/01/1979, 31/03/1981 e 0202/1982;
- 4. i subacquei autorizzati devono essere in regola con le visite mediche previste per i sommozzatori e palombari;
- 5. Mantenere sul luogo dello svolgimento delle immersioni subacquee, un'unità di appoggio equipaggiata per la navigazione ed i lavori subacquei la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati; l'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza;
- 6. Far sì che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile, di comprovata esperienza, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Il suddetto personale deve poter disporre sempre di un secondo operatore subacqueo che deve tenersi sempre equipaggiato in modo da

- esser pronto ad intervenire in caso di emergenza. Le operazioni saranno eseguite con non meno di due persone: un operatore sommozzatore ed un sommozzatore in stand by conduttore del mezzo;
- 7. Coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni stesse;
- 8. Utilizzare soltanto mezzi navali, attrezzature ed apparecchi per le immersioni conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia e sottoporli alle visite ed ai collaudi dell'Ente Tecnico per il rilascio delle pertinenti certificazioni;
- Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato;
- 10. Assicurare che gli operatori in immersione siano sempre collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità, ciò anche con l'uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione ed il collegamento;
- 11. Tenere innalzati sull'unità di appoggio i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" in caso di immersioni subacquee;
- 12. l'Autorità Marittima potrà sospendere l'attività di immersione a suo insindacabile giudizio senza che si abbia nulla a pretendere per nessun motivo.
- 13. l'inizio e fine lavori deve essere comunicato alla Sala operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo ed al *Soggetto Gestore* tramite canale di lavoro VHF CH9;
- 14. deve essere garantito, tramite personale preposto, ascolto continuo VHF sui canali 16 (emergenza) e 9 (canale di lavoro) .
- 15. Le immersioni negli specchi acquei in concessione, e/o in adiacenza alle banchina commerciali devono essere autorizzate dai singoli concessionari di specchi acquei;
- 16. Nel caso in cui il servizio venga svolto con l'ausilio di imbarcazioni, le imprese dovranno assicurare la presenza di personale, dotato di idoneo titolo professionale, in grado di governare le unità;
- 17. Tutte le immersioni devono essere eseguite con sistema di protezione individuale dal freddo adeguato alle condizioni ambientali.
- 18. Le operazioni subacquee condotte in ore notturne sono vietate, salvo eventuali casi di necessità e/o urgenza, che saranno valutati dall'Ufficio circondariale marittimo di Loano Albenga;

I lavori di manutenzione **straordinaria** dovranno essere appositamente autorizzati di volta in volta.

Articolo 12 (uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di fonti termiche - autorizzazione)

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle unità presenti nel porto di Loano, fermo restando il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle norme contenute nel D.Lgs. 27/07/1999 n° 272 ai fini della prevenzione degli incendi a bordo e della tutela della sicurezza della navigazione, è regolato dalle norme contenute nel presente Capo.

Esse non si applicano, invece, ai lavori con uso di fiamma o comunque con uso di fonti termiche, eseguite su navi, galleggianti e natanti in genere, che si eseguono nell'ambito del cantiere navale. I lavori devono essere, comunque, svolti secondo le norme di sicurezza interna emanante dal cantiere stesso.

Gli interventi devono essere eseguiti da personale professionalmente idoneo, come individuato dai soggetti titolari dell'attività cantieristica.

L'esecuzione di lavori a bordo di unità ormeggiate nel Porto di Loano, che comportino l'utilizzo della fiamma, come sopra meglio definita, è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima competente da richiedersi a cura del proprietario o dal Comandante/conduttore dell'unità, ovvero dal titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione navale. L'istanza deve essere presentata in carta da bollo e corredata da un certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto abilitato del Compartimento di Savona. L'Autorità Marittima indicherà nel proprio provvedimento autorizzativo le misure da adottarsi nel corso delle operazioni, inviando copia dello stesso all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Articolo 13 (disciplina e misure antincendio in ambito portuale)

Ferme restando le disposizioni contenute nella "monografia per il servizio antincendio del porto di Loano" e di quelle contenute in eventuali provvedimenti a valenza generale e di indirizzo emessi dall'Autorità comunale concedente, il Comandante/conduttore di unità in genere ormeggiate in porto deve:

- a) astenersi dal mettere in moto i motori (per unità entrobordo) prima di aver provveduto all'aerazione del vano motore;
- b) evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
- c) prima di scendere dall'unità verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti e le valvole dei combustibili e che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e altri possibili inneschi a bordo;
- d) astenersi dal procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature proprie [condotta vietata ex art. 7 del presente Regolamento];
- e) provvedere rapidamente, in caso di incendio o di principio di incendio a bordo, ad allertare il *Soggetto gestore*, i Vigili del Fuoco e l'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza procedendo a mettere in sicurezza le persone eventualmente presenti a bordo e attuando le misure necessarie a contenere/estinguere l'incendio con i mezzi in dotazione all'unità in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, dando comunque assoluta priorità alla salvaguardia della propria ed altrui incolumità fisica.

Per garantire il pronto intervento in caso di incendio, è vietato depositare merci, veicoli, attrezzature di qualsiasi natura in posizione tale da impedire o comunque ostacolare il pronto accesso agli apprestamenti antincendio portuali, come indicati da apposita segnaletica da apporsi a cura del *Soggetto gestore*. Il proprietario/possessore di tali beni deve rimuoverli prontamente su ordine, anche verbale, dell'Autorità marittima.

Il *Soggetto gestore* ha l'obbligo, stabilito dal titolo concessorio, di dotare il porto di apprestamenti antincendio, di tipo fisso e mobile, in idonea quantità e secondo le apposite specifiche tecniche previste dalle vigenti normative. Tali apprestamenti dovranno essere sempre mantenuti in piena efficienza.

Se espressamente disposto dall'Autorità comunale concedente, ai sensi dell'art.5 della Legge 690/1940, il *Soggetto gestore* è tenuto ad organizzare un proprio servizio di prevenzione ed estinzione incendi ed ad uniformarsi alle disposizioni generali di indirizzo eventualmente emesse dalla stessa Autorità.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro il *Soggetto gestore* deve redigere secondo le forme previste un "Piano per la gestione delle emergenze" che contempli anche le procedure da adottare in caso di incendio o principio di incendio all'interno dell'intero scalo, unità navali comprese.

Nell'ambito della pianificazione deve essere valutata la possibilità di individuare all'interno del porto una "banchina di emergenza", idonea per collocazione ed apprestamenti ad ospitare imbarcazioni in avaria o con incendi a bordo, al fine di ottimizzare, in termini di sicurezza ed efficacia, le operazioni di intervento.

Copia di detta pianificazione dovrà essere consegnata all'Autorità Marittima.

In caso di incendio o principio di incendio che si verifichi all'interno dell'intera area portuale il *Soggetto gestore* è tenuto ad informare la locale Autorità Marittima, adottando senza indugio le procedure statuite dal Piano di emergenza di cui sopra.

Articolo 14 (rifornimento di carburanti)

Le operazioni di rifornimento alle unità navali sono consentite esclusivamente attraverso i distributori fissi ubicati presso la testata del *molo di sottoflutto* del porto (*Molo Bunkeraggio*).

Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate solo dopo che siano terminate le operazioni di ormeggio "affiancata" dell'unità da rifornirsi.

Il Comandante/conduttore dell'unità da rifornire è tenuto a:

- a. aerare il vano del motore per tutta la durata del rifornimento;
- b. mantenere il motore spento;
- c. mantenere pronte all'uso le dotazioni antincendio presenti a bordo;
- d. mantenere un costate ed adeguato servizio di vigilanza;
- e. assicurare che sia rispettato il divieto assoluto di fumare e/o accendere fiamme libere a bordo per tutta la durata del rifornimento;
- f. chiudere gli apprestamenti di imbarco carburante prima di mollare gli ormeggi.

Al molo destinato alle operazioni di rifornimento carburante è consentito l'ormeggio alle unità per il tempo necessario all'esecuzione dell'operazione.

Articolo 15 (piano antinquinamento portuale)

Il Soggetto gestore deve dotarsi di un piano antinquinamento redatto da un professionista abilitato, a fronte di un accurato studio del rischio, e garantire la constante operatività degli apparati ad esso asserviti.

Copia del piano di contrasto agli eventi inquinanti deve essere consegnato all'Autorità marittima II piano deve necessariamente garantire un sistema di pronto intervento in caso di inquinamento negli specchi acquei portuali. Il *Soggetto gestore*, tra le varie dotazioni previste, deve necessariamente detenere in misura idonea:

- panne galleggianti d'altura sufficienti a chiudere l'imboccatura del porto;
- panne galleggianti idonee a circoscrivere l'unità di maggiori dimensioni ospitabile all'interno del porto;
- panne assorbenti;
- fogli assorbenti;
- prodotto disperdente/abbattente, approvato dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, da utilizzarsi solo dietro formale autorizzazione del competente Ufficio di quel Ministero.

Tali dotazioni devono essere custodite in luogo idoneo per l'immediato utilizzo in caso di necessità e ne deve essere comunicata la consistenza e l'ubicazione all'Autorità marittima.

Articolo 16 (piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico)

Le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti prodotti all'interno del comprensorio portuale sono contenute nel "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico", approvato con apposita Ordinanza triennale del Capo del Circondario Marittimo di Loano-Albenga.

Articolo 17 (disposizioni finali)

Il *Soggetto gestore*, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, deve acquisire e mantenere sussistenti tutti i pertinenti vagli in materia demaniale, urbanistica, edilizia e paesaggistica.



